

**PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E ASSISTENZA TECNICA A
SUPPORTO DELL'AUTORITA' DI CERTIFICAZIONE FONDI COMUNITARI DELLA REGIONE
LOMBARDIA PER LA PROGRAMMAZIONE 2014-2020 E PER LE ATTIVITA' DI CHIUSURA
DELLA PROGRAMMAZIONE 2007-2013**

CAPITOLATO D'ONERI SPECIALE

Articolo 1 – Premessa

L'esecuzione dei *Servizi* è regolata oltre che dalle clausole del presente capitolato, dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 163/2006 e dal D.P.R. n. 207/2010; dalle norme, anche regionali, in materia di Contabilità della Regione; dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.

L'esecuzione dei *Servizi* oggetto del presente *Capitolato* è regolata altresì dalla normativa e dai regolamenti di settore.

Le clausole del *Contratto* sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti in vigore, ovvero che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che, in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il *Fornitore*, quest'ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel *Contratto* (norme aventi carattere non cogente) e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con il *Contratto*, Regione Lombardia da un lato e il *Fornitore* dall'altro potranno concordare le opportune modifiche sul presupposto di un equo temperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara.

Articolo 2 - Oggetto

Il presente capitolato disciplina l'affidamento dell'incarico per il servizio di consulenza e assistenza tecnica all'Autorità di Certificazione in relazione ai seguenti programmi comunitari:

- PO FSE 2014-2020
- PO FESR 2014-2020

L'incarico comprenderà, inoltre, il supporto tecnico alle attività di chiusura della Programmazione 2007-2013 (PO FSE, PO FESR).

Con la stipula del Contratto, il fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti della Regione a fornire il servizio, tutto come meglio specificato nei successivi articoli, nella misura richiesta dalla Regione medesima, nei limiti dell'importo massimo contrattuale.

Articolo 3 – Descrizione del servizio

L'Autorità di Certificazione, ai sensi dell'art. 126 del Reg(UE) 1303/2013, deve svolgere le seguenti attività:

1. elaborare e trasmettere alla Commissione le domande di pagamento e certificare che provengono da sistemi di contabilità affidabili, sono basate su documenti giustificativi verificabili e sono state oggetto di verifiche da parte dell'Autorità di Gestione;
2. preparare i bilanci di cui all'articolo 59, paragrafo 5, lettera a), del regolamento finanziario;
3. certificare la completezza, esattezza e veridicità dei bilanci e che le spese in esse iscritte sono conformi al diritto applicabile e sono state sostenute in rapporto ad operazioni selezionate per il finanziamento conformemente ai criteri applicabili al programma operativo e nel rispetto del diritto applicabile;
4. garantire l'esistenza di un sistema di registrazione e conservazione informatizzata dei dati contabili per ciascuna operazione, che gestisce tutti i dati necessari per la preparazione delle domande di pagamento e dei bilanci, compresi i dati degli importi recuperabili, recuperati e ritirati a seguito della soppressione totale o parziale del contributo;
5. garantire, ai fini della preparazione e della presentazione delle domande di pagamento, di aver ricevuto informazioni adeguate dall'Autorità di Gestione in merito alle procedure seguite e alle verifiche effettuate in relazione alle spese;
6. tenere conto, nel preparare e presentare le domande di pagamento, dei risultati di tutte le attività di audit svolte dall'Autorità di Audit o sotto la sua responsabilità;
7. mantenere una contabilità informatizzata delle spese dichiarate alla Commissione e del corrispondente contributo pubblico versato ai beneficiari;
8. tenere una contabilità degli importi recuperabili e degli importi ritirati a seguito della soppressione totale o parziale del contributo a un'operazione. Gli importi recuperati sono restituiti al bilancio dell'Unione prima della chiusura del programma operativo detraendoli dalla dichiarazione di spesa successiva.

In continuità con la programmazione 2007/2013, l'Autorità di Certificazione vede riconfermato l'attuale assetto organizzativo, che prevede un'Autorità unica per più Programmi Operativi.

L'Assistenza Tecnica richiesta dovrà quindi garantire l'ulteriore consolidamento delle procedure già in uso, nonché l'implementazione delle nuove attività previste dalla normativa comunitaria e nazionale (es. D.Lgs 118/2011). L'apporto fornito non dovrà perciò limitarsi ad un approccio operativo/sostitutivo, quanto essere in grado di offrire un supporto strategico/addizionale di tipo specialistico alla struttura.

I servizi richiesti sono, pertanto, finalizzati al raggiungimento dell'obiettivo generale di supportare l'Autorità di Certificazione nelle fasi del processo di elaborazione e trasmissione delle domande di pagamento e di preparazione dei conti annuali dei PO FSE e PO FESR.

Più specificatamente, l'ambito dei servizi oggetto di appalto riguarda le seguenti principali aree di attività:

1. Supporto tecnico per l'impostazione e ottimizzazione dei Sistemi di Gestione e Controllo dei Programmi per la parte di competenza dell'Autorità di Certificazione
2. Supporto tecnico per l'elaborazione e trasmissione delle domande di pagamento e dei conti annuali;
3. Supporto tecnico alle attività di controllo e verifica propedeutiche all'elaborazione delle

- domande di pagamento e dei conti annuali, all'analisi delle attività di controllo svolte da altri organismi e al trattamento dei relativi esiti;
4. Supporto tecnico per la formulazione delle previsioni sulle probabili domande di pagamento ai sensi dell'art. 112, paragrafo 3, Reg. (UE) 1303/2013;
 5. Supporto giuridico nell'analisi delle tematiche connesse alla certificazione della spesa, nonché monitoraggio delle fonti legislative comunitarie, nazionali e regionali;
 6. Supporto e affiancamento per la gestione dei rapporti con l'Unione Europea e le Autorità nazionali e locali competenti nelle attività di coordinamento, gestione, sorveglianza e controllo dei PO.

A partire dal 2016, inoltre, i servizi richiesti dovranno comprendere il supporto tecnico alle attività di chiusura della Programmazione 2007-2013 (PO FSE, PO FESR), con particolare riferimento alla verifica finale e alla predisposizione dell'ultima certificazione e dichiarazione delle spese e della domanda di pagamento del saldo.

Articolo 4 – Modalità di esecuzione dell'incarico

Il servizio dovrà essere svolto in stretta collaborazione con l'Autorità di Certificazione e la struttura di cui si avvale.

Lo stretto collegamento si dovrà realizzare secondo le seguenti modalità:

- impegno ad attivare, se non già attiva, entro 3 mesi dalla stipula del contratto, una sede operativa tale da assicurare la presenza delle risorse richieste presso la sede di Regione Lombardia, Piazza Città di Lombardia 1 - Milano nell'arco temporale di 2 ore dalla chiamata dell'Autorità di Certificazione e disponibilità ad operare presso gli uffici regionali;
- svolgimento di eventuali missioni di lavoro fuori sede, anche all'estero, da concordare progressivamente nel corso del periodo di esecuzione e senza oneri aggiuntivi per Regione Lombardia;
- individuazione di referenti fissi in relazione alle attività/servizi oggetto dell'affidamento;
- previsione di un calendario (periodicamente aggiornato) di presenze minimali presso la Regione Lombardia delle risorse umane componenti l'equipe dell'aggiudicatario;
- equipaggiamento del proprio personale incaricato con le dotazioni (informatiche e non) necessarie all'espletamento delle attività;
- realizzazione di azioni di accompagnamento, assistenza specialistica, consulenza, formazione al personale della struttura Autorità di Certificazione.

Inoltre, dovrà essere garantito il raccordo con altri servizi di consulenza e assistenza tecnica attivati dall'Autorità di Certificazione.

Sotto il profilo delle concrete modalità di esercizio del servizio, l'aggiudicatario dovrà innanzitutto fornire servizi di consulenza e assistenza tecnica diretta alla Struttura Autorità di Certificazione sotto

forma di incontri, raccordi (strutturati e regolari), partecipazione a gruppi di lavoro, riunioni. Inoltre, esso dovrà predisporre, alle scadenze e secondo le modalità previste, la documentazione ritenuta funzionale alla realizzazione efficace delle singole attività e operazioni interessate.

La tempistica e la redazione di rapporti e/o elaborazioni intermedie, ulteriori rispetto a quanto sopra indicato, potranno variare in relazione all'esigenza di assicurare il rispetto di scadenze ed impegni regionali, nazionali e comunitari, senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione Regionale.

Articolo 5 – Condizioni di espletamento dell'attività

Tutte le attività che fanno riferimento alle funzioni appaltate, dovranno essere realizzate nel rispetto delle scadenze formalmente concordate con l'Autorità di Certificazione, secondo un piano di lavoro semestrale.

Il piano di lavoro deve essere aggiornato da parte dell'aggiudicatario e approvato da parte dell'Autorità di Certificazione ogni 6 mesi.

Il primo piano di lavoro deve essere presentato entro 30 giorni dalla data della stipula del contratto ed è soggetto all'approvazione da parte dell'Autorità di Certificazione nei 15 giorni successivi.

I successivi piani di lavoro devono essere presentati all'Autorità di Certificazione entro i 15 giorni precedenti la scadenza del semestre in corso e l'Autorità di Certificazione deve approvarli nei successivi 15 giorni.

Il piano di lavoro dovrà descrivere, per i 6 mesi successivi, i prodotti e le scadenze relative alle aree di attività descritte dal precedente articolo 2 .

Il piano di lavoro semestrale approvato dall'Autorità di Certificazione costituisce vincolo contrattuale. Inoltre, qualora nel corso dell'esecuzione del servizio l'aggiudicataria debba sostituire le risorse messe a disposizione con il gruppo di lavoro, dovrà tempestivamente darne comunicazione scritta all'Autorità di Certificazione per il suo formale ed esplicito consenso, garantendo il medesimo livello di esperienza ed un adeguato affiancamento che non generi discontinuità nel servizio.

Garantisce, inoltre, la propria disponibilità ad individuare e mettere a disposizione consulenze di alto profilo per la definizione e verifica di questioni di ordine tematico e procedurale, qualora si rendessero necessarie per l'insorgenza di eventuali criticità e non figurassero nel team di lavoro multidisciplinare proposto in sede di gara.

L'aggiudicatario, in particolare, assume i seguenti impegni:

- si asterrà dal presentare progetti sui Programmi Operativi della Regione Lombardia oggetto del presente capitolato;
- le persone che collaboreranno all'esecuzione dell'incarico di cui al presente capitolato non avranno contratti o collaborazioni con organismi che intendano presentare progetti sui suddetti PO.

Articolo 6 – Gruppo di lavoro

Tutti i servizi oggetto del presente appalto dovranno essere realizzati attraverso un gruppo di lavoro.

Il gruppo di lavoro dovrà avere la seguente composizione minima:

- capo progetto, con almeno 10 anni di esperienza nel campo dell'attuazione e certificazione dei fondi strutturali. La figura del capo progetto può essere svolta anche da uno degli esperti senior sempreché abbia un'esperienza di almeno 10 anni;
- 2 esperti senior con almeno 5 anni di esperienza maturata nel campo dell'attuazione e certificazione dei fondi strutturali, referenti ciascuno per un programma operativo;
- 2 esperti junior con almeno 2 anni di esperienza maturata nel campo dell'attuazione e certificazione dei fondi strutturali.

La composizione del gruppo di lavoro dovrà essere esplicitata in sede di offerta e dovrà essere mantenuta, per quanto possibile, per tutta la durata del contratto.

Le eventuali sostituzioni sono disciplinate dal precedente articolo 5.

Resta inteso che nessun rapporto di lavoro o di incarico a qualsiasi titolo intercorrerà tra i membri del gruppo di lavoro designato dall'appaltatore e l'Amministrazione Regionale e, conseguentemente, nessun onere di natura previdenziale e di infortunistica sarà a carico dell'Amministrazione per detto personale.

Articolo 7 - Durata del servizio e importo contrattuale

Il Contratto ha una durata di complessivi 36 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione, con facoltà di ripetizione del servizio per un periodo massimo di 36 mesi ai sensi dell'art. 57, comma 5, lettera b) del D.Lgs. n. 163/2006, ponendo a base della procedura negoziata una somma massima, stimata e non vincolante non superiore all'importo di aggiudicazione. Tale facoltà non costituisce impegno vincolante per l'Amministrazione che la eserciterà a suo insindacabile giudizio, senza che l'appaltatore abbia nulla a che pretendere a riguardo obbligandosi a rinunciare, sin da ora, ad avanzare – nel caso in cui l'Amministrazione non intenda procedere alla suddetta ripetizione dell'incarico – sia il diritto di eseguire il contratto per tale ulteriore periodo sia pretese economiche o indennizzi di sorta.

È escluso ogni tacito rinnovo del Contratto.

L'importo stimato del servizio da realizzare, onnicomprensivo e forfettario, posto a disposizione per l'iniziativa è di € 1.300.000,00 (un milionetrecentomila/00) Iva esclusa.

Gli oneri per la sicurezza da interferenza sono pari a zero, trattandosi di attività intellettuale.

E' prevista, qualora dovesse rendersi necessaria, la possibilità ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Regionale, di aumentare o diminuire l'importo di aggiudicazione (fino alla concorrenza massima del quinto del prezzo di aggiudicazione stesso), ai sensi dell'art. 11 del R.D. n. 2440 del 19/11/1923.

Articolo 8 - Corrispettivi

I corrispettivi dovuti al *Fornitore* dalla *Regione* saranno calcolati applicando i prezzi offerti come risultanti dall'*Offerta economica*, ai quantitativi di servizi effettivamente prestati.

I corrispettivi contrattuali sono e devono intendersi comprensivi di ogni attività necessaria alla prestazione del *Servizio*, e sono dovuti e si riferiscono alle forniture ed ai servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.

I corrispettivi contrattuali, su indicati, si intendono comprensivi di ogni altro onere o spesa non espressamente indicati nei precedenti commi.

Tutti i predetti corrispettivi sono stati determinati a proprio rischio dal *Fornitore* in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili, indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il *Fornitore* di ogni relativo rischio e/o alea, ivi incluso quello relativo all'adempimento e/o ottemperanza di obblighi ed oneri derivanti al *Fornitore* medesimo dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità.

Il *Fornitore* non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad ulteriori adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati, ad eccezione di quanto previsto all'art.115, D.Lgs. n. 163/2006 a decorrere dal secondo anno di vigenza contrattuale.

Articolo 9 - Tracciabilità dei flussi finanziari, fatturazione e pagamenti

Con la sottoscrizione del *Contratto*, il *Fornitore* assume **tutti** gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 "*Piano straordinario contro le mafie, nonché*

delega al Governo in materia di normativa antimafia" (G.U. n. 196 del 23 agosto 2010) e successive modifiche ed integrazioni, anche nei confronti di eventuali subappaltatori e subfornitori.

In caso di inadempimento degli obblighi stabiliti nella citata legge, il contratto si intende risolto di diritto, oltre a determinare l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 6 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii

In particolare, il *Fornitore* si obbliga ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, dove devono transitare tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto, attraverso lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

A tal fine, il *Fornitore* si impegna a comunicare **tempestivamente**, prima dell'aggiudicazione definitiva, il conto corrente bancario o postale dedicato, anche non in via esclusiva, all'appalto nonché le persone delegate ad operare sul conto corrente.

Il *Fornitore* inoltre:

- a. si impegna a comunicare a Regione entro il termine perentorio di 7 (sette) giorni solari le variazioni al conto corrente sopra menzionato, ovvero l'accensione di nuovi conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, all'appalto, nonché le variazioni inerenti le persone delegate ad operare sul conto corrente;
- b. ha l'obbligo di indicare in ogni fattura che verrà emessa, ovvero in una comunicazione allegata alla fattura, pena l'irricevibilità della fattura medesima, il CIG della procedura;
- c. ha l'obbligo di prevedere nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti (subforniture) della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'appalto, un'apposita clausola con la quale ciascun contraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii, pena la nullità assoluta del contratto medesimo.

Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento alle attività effettivamente svolte, con indicazione dei corrispettivi per ciascuna attività, e dovrà essere intestata ed inviata alla Regione, Piazza Città di Lombardia 1, 20124 Milano – Direzione Centrale programmazione integrata e finanza – Autorità di Certificazione Fondi Comunitari.

L'Amministrazione Regionale provvederà, a seguito dei controlli effettuati dal RUP, al pagamento del corrispettivo contrattuale entro 30 giorni dal ricevimento della fattura, dopo aver verificato che da parte del soggetto aggiudicatario sia stato effettuato il versamento delle ritenute fiscali, dei contributi previdenziali e assicurativi dei dipendenti mediante acquisizione d'ufficio del Documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori se presenti.

Modalità di pagamento:

- 10% dell'importo contrattuale ad avvenuta approvazione da parte dell'Autorità di Certificazione del primo piano semestrale;

- con erogazioni successive, previa emissione di fattura sulla base di stati di avanzamento trimestrali secondo i termini concordati con l'Autorità di Certificazione.

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 4, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010, verrà operata una ritenuta dello 0,50 per cento sull'importo netto progressivo delle prestazioni; tali ritenute verranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale.

Il *Fornitore* invierà la fattura secondo le modalità prescritte dalla normativa vigente in materia di fatturazione elettronica e secondo le disposizioni regionali in materia. Il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato conformemente alle modalità previste dalla normativa vigente in materia.

Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il *Fornitore* potrà sospendere la fornitura e la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nel *Contratto*. Qualora il *Fornitore* si rendesse inadempiente a tale obbligo, il *Contratto* si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata A/R, dalla *Regione*, ai sensi del successivo Art. 16.

Nel caso in cui risulti aggiudicatario un Raggruppamento Temporaneo di Imprese, con riguardo all'obbligatorietà del pagamento da effettuarsi esclusivamente in favore della Società mandataria del Raggruppamento, le singole Società costituenti il Raggruppamento dovranno provvedere ciascuna alla fatturazione "pro quota" delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare (anche solo al loro interno) solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di gara risultanti nell'atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, che il Raggruppamento si impegna a trasmettere in copia, ove espressamente richiesto dalla *Regione*. In tal caso, la Società mandataria del raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all'attività svolta dalle imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere, oltre a quanto già stabilito, la descrizione di ciascuno dei servizi e/o forniture cui si riferisce.

Articolo 10 - Obbligazioni del Fornitore

Sono a carico del *Fornitore* tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione dei *Servizi* del *Contratto*, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

Il *Fornitore* garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto:

- delle norme vigenti, ivi incluse le prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate anche successivamente alla stipula del *Contratto* impegnandosi espressamente a manlevare e tenere indenne la *Regione* da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza di dette norme;
- delle condizioni, modalità, prescrizioni, termini e livelli di servizio contenuti nel *Capitolato Tecnico* e, se migliorative, nell'Offerta Tecnica.

Il *Fornitore* si obbliga a:

- assistere l'Amministrazione nella predisposizione di tutti gli atti necessari all'utilizzo del *Contratto*;
- *garantire* che i Servizi siano erogati in conformità a quanto indicato nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica del Fornitore, allegati al disciplinare di gara;
- *manlevare* e tenere indenne l'Amministrazione dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dalle prestazioni contrattuali oggetto del *Contratto*, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
- *predisporre* tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire all'Amministrazione di monitorare la conformità dei Servizi alle prescrizioni contrattuali;
- *comunicare* tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del *Contratto*, indicando analiticamente le variazioni intervenute.

Il *Fornitore* si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che potrà accedere nei locali dell'Amministrazione nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del *Fornitore* verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.

Le attività contrattuali da svolgersi presso i locali dell'Amministrazione dovranno essere eseguite:

- senza interferire nel normale lavoro dei locali, definendo con l'Amministrazione le modalità ed i tempi di intervento;
- nella consapevolezza che i locali della medesima Amministrazione continueranno ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal personale e/o da terzi autorizzati;
- salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività lavorativa in atto.

Il *Fornitore* si obbliga a consentire all'Amministrazione di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche per l'accertamento della conformità del servizio reso con i requisiti tecnici richiesti nel *Capitolato Tecnico* e offerti dal *Fornitore*, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del *Contratto*, resteranno ad esclusivo carico del *Fornitore*, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale ed il *Fornitore* non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti della *Regione*, assumendosene il medesimo *Fornitore* ogni relativa alea.

Articolo 11 - Verifiche della fornitura

L'Amministrazione nomina un Responsabile del Procedimento. Il Responsabile del Procedimento assume specificamente i compiti di cura, controllo e vigilanza nella fase di esecuzione contrattuale, nonché nella fase di verifica della conformità delle prestazioni contrattuali e rilascia a tal fine il relativo certificato di verifica di conformità.

Articolo 12 - Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali e Codice di Comportamento

Con D.G.R. 1299 del 30/01/2014 è stato approvato il Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali che regola i comportamenti degli operatori economici e dei dipendenti della Regione Lombardia e dei soggetti del Sistema Regionale di cui all'All. A1 l.r. n.30/2006, nell'ambito delle procedure di affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture di cui al D.Lgs. n. 163/2006.

Esso stabilisce la reciproca e formale obbligazione tra Amministrazioni aggiudicatrici e gli operatori economici individuati al comma 1, di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l'espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio e costituisce parte integrante e sostanziale del Contratto di appalto.

Il personale dipendente ed i collaboratori dell'appaltatore sono inoltre tenuti ad osservare e rispettare le norme contenute nel *"Codice di comportamento per il personale della Giunta Regionale della Regione Lombardia"*, approvato con d.g.r. n. 1063 del 12/12/2013 e pubblicato sul sito internet www.regione.lombardia.it.

La violazione di tali disposizioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c..

Articolo 13 - Obblighi relativi al rapporto di lavoro

Il *Fornitore* si impegna ad utilizzare per l'esecuzione delle attività contrattuali personale che abbia padronanza della lingua italiana.

Il *Fornitore* si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché in materia previdenziale, infortunistica e di sicurezza sul luogo di lavoro, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

Il *Fornitore* si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del *Contratto* alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo al *Fornitore* di cui all'articolo 118, comma 6, D.Lgs. n. 163/2006 in caso di subappalto.

Articolo 14 - Penali

L'Amministrazione procederà all'accertamento della conformità delle prestazioni rese rispetto alle prescrizioni contrattuali. Qualora si riscontrassero violazioni delle prescrizioni contrattuali o ritardi nell'esecuzione, si procederà all'immediata contestazione delle circostanze come sopra rilevate tramite Posta elettronica certificata o a mezzo raccomandata A.R. intimando al fornitore di

adempiere a quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme contrattuali entro il termine perentorio che verrà di volta in volta individuato.

Il contraente potrà inviare le proprie controdeduzioni sempre via PEC o a mezzo raccomandata A.R., entro il termine perentorio di due giorni dalla formale contestazione.

Decorso il suddetto termine, qualora non pervengano le giustificazioni o le stesse non siano ritenute valide, si procederà all'applicazione delle seguenti penali:

- carenze qualitative e/o ritardi nell'esecuzione del servizio rispetto alla tempistica concordata secondo quanto previsto dall'art. 5 che precede: da un minimo di euro 200,00 a un massimo di euro 1.000,00;
- modifiche non autorizzate del gruppo di lavoro o mancate sostituzioni: da un minimo di euro 200,00 a un massimo di euro 1.000,00;
- mancato servizio: da un minimo di euro 1.000,00 a un massimo di euro 5000,00 fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di rivalersi anche per altre vie e di risolvere anticipatamente il contratto;
- mancata attivazione della sede operativa entro 3 mesi dalla stipula del contratto: euro 200,00 per ogni giorno di ritardo

L'ammontare delle penali non può superare comunque il 10 per cento dell'ammontare contrattuale; l'Amministrazione si riserva in ogni caso la possibilità di risolvere il contratto.

In caso di applicazione di penali l'Amministrazione non corrisponderà il compenso stabilito per le prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito.

Inoltre, nei casi in cui il contraente ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti, l'Amministrazione si riserva la facoltà di ordinare ad altra Ditta l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dal contraente stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati all'Amministrazione.

Per la rifusione dei danni ed il pagamento di penalità, l'Amministrazione Regionale potrà rivalersi, mediante trattenute e/o compensazione, sugli eventuali crediti del contraente ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

L'inesatto adempimento o i ritardi, determinati da cause di forza maggiore, dovranno essere previamente o tempestivamente comunicati dal contraente al Direttore dell'esecuzione via PEC o con lettera raccomandata A.R.

Articolo 15 - Cauzione definitiva

Ai fini della stipula del *Contratto*, il *Fornitore* ha prestato una cauzione definitiva a favore della *Regione* rilasciata alle condizioni e modalità stabilite nella documentazione di gara di cui alle premesse. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del *Fornitore*, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 cod. civ. nascenti dall'esecuzione del *Contratto*. In particolare, la cauzione garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal *Fornitore*, anche quelli a

fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali, nei confronti dell'Amministrazione e pertanto resta espressamente inteso che l'Amministrazione ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione prestata per l'applicazione delle penali di cui al precedente articolo.

La garanzia opera per tutta la durata del Contratto, e comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal predetto Contratto. Pertanto, la garanzia sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate, previa deduzione di eventuali crediti dell'Amministrazione verso il *Fornitore*, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali. In particolare, l'Amministrazione potrà svincolare progressivamente la cauzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'importo iniziale garantito secondo quanto stabilito all'art. 113, comma 3, D.Lgs. n. 163/2006, subordinatamente alla preventiva consegna da parte del *Fornitore* all'istituto garante di una comunicazione della *Regione*, di un documento attestante l'avvenuta esecuzione delle prestazioni contrattuali. Detta ultima comunicazione verrà emessa dalla *Regione*.

In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dall'Amministrazione.

Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il *Fornitore* dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) *giorni lavorativi* decorrenti dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'Amministrazione.

Articolo 16 - Risoluzione

Qualora si verifichi una delle situazioni di seguito elencate, è facoltà dell'Amministrazione - previa contestazione degli addebiti all'appaltatore - risolvere il contratto di appalto per inadempimento ex art. 1456 del Codice Civile, con incameramento del deposito cauzionale ed il risarcimento di ogni ulteriore danno e spesa:

- a) qualora siano già state applicate n. 5 penali;
- b) applicazione di penali per un importo complessivo almeno pari alla misura del 10% (dieci per cento) del valore del *Contratto*;
- c) mancata integrazione del gruppo di lavoro nel termine di tre mesi dalle eventuali modifiche intervenute;
- d) danno all'immagine di Regione Lombardia;
- e) violazione degli obblighi previsti dalla Legge n. 136/2010 in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari;
- f) violazione del Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali;
- g) violazione del Codice di Comportamento approvato con d.g.r. n. 1063 del 12.12.2013;
- h) violazione degli adempimenti previsti dal successivo articolo 19 in caso di subappalto;
- i) in caso di esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dal *Fornitore* ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, comma 3 del D.P.R. 445/2000 o nel caso del venir meno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara, nonché per la stipula del *Contratto* e per lo svolgimento delle attività ivi previste.

Resta inteso che l'Amministrazione si riserva di segnalare all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ex AVCP) eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del *Contratto*, nonché di valutare gli stessi come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate al *Fornitore* ai sensi dell'art. 38 comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006.

Articolo 17 - Recesso

L'Amministrazione ha diritto di recedere unilateralmente dal *Contratto*, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di giusta causa, quali a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- a) qualora sia stato depositato contro il *Fornitore* un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del *Fornitore*;
- b) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il *Contratto*.

In caso di mutamenti di carattere organizzativo e/o logistico a carattere eccezionale che riguardino l'Amministrazione e che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura, la stessa potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal *Contratto*, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, da comunicarsi al *Fornitore* con lettera raccomandata A/R.

In tutti i casi di recesso, il *Fornitore* ha diritto al pagamento da parte dell'Amministrazione delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel *Contratto*, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 cod. civ..

Articolo 18 - Responsabilità civile e polizza assicurativa

Con la stipula del *Contratto*, il *Fornitore* assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni cagionati dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili al *Fornitore* stesso, anche se eseguite da parte di terzi.

Il *Fornitore* si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Anche a tal fine, il *Fornitore* dichiara di essere in possesso di un'adeguata copertura assicurativa a garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali per tutta la durata del *Contratto*.

La durata della copertura assicurativa richiesta deve essere almeno pari a tutta la durata del *Contratto* e comunque sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal predetto *Contratto*.

Resta ferma l'intera responsabilità del *Fornitore* anche per danni eventualmente non coperti dalla predetta polizza assicurativa ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.

Articolo 19 - Subappalto

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi ed agli oneri dell'appaltatore, che rimane l'unico e solo responsabile nei confronti dell'Amministrazione di quanto subappaltato. L'Amministrazione Regionale provvederà al pagamento delle prestazioni subappaltate esclusivamente al soggetto appaltatore, al quale competerà l'onere dei pagamenti in favore dei subappaltatori.

Il subappalto, ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006, è sottoposto alle seguenti condizioni:

- il subappalto è ammesso solo se dichiarato in sede di offerta ed in misura non superiore al 30% (trenta per cento) dell'importo contrattuale;
- l'appaltatore deve inoltrare la specifica richiesta di subappalto al Responsabile Unico del Procedimento, il quale provvederà all'autorizzazione con separato atto, previa acquisizione e verifica della relativa documentazione prevista dall'art. 118 del citato D.Lgs. n. 163/2006;
- l'appaltatore deve depositare copia autentica del contratto di subappalto almeno 20 giorni prima dell'esecuzione delle relative attività unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. con il subappaltatore. Analoga dichiarazione deve essere resa da ciascuno dei soggetti partecipanti in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio;
- al momento del deposito del contratto di subappalto, l'appaltatore deve altresì trasmettere la certificazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di qualificazione prescritti in relazione alla prestazione subappaltata nonché dei requisiti generali di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii;
- l'Amministrazione provvede al rilascio della sua autorizzazione entro 30 giorni dalla relativa richiesta;
- non deve sussistere, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'art. 10 della L. 575/65 e successive modificazioni;
- l'esecuzione delle attività subappaltate non può essere oggetto di ulteriore subappalto;
- è fatto obbligo all'appaltatore di trasmettere entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato ai subappaltatori, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti via via corrisposti ai subappaltatori, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate;
- l'Amministrazione procederà alla sospensione dei pagamenti qualora l'appaltatore non trasmetta nel termine di 20 giorni soprariportato le fatture quietanzate del sub-appaltatore; qualora il Fornitore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore entro il predetto termine, la Regione sospende il successivo pagamento a favore del Fornitore.

- prima dell’inizio delle attività il subappaltatore trasmette all’Amministrazione, per il tramite dell’appaltatore, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali e, prima di ciascun pagamento, il documento attestante il versamento delle ritenute fiscali, dei contributi previdenziali e assicurativi dei dipendenti;
- l’appaltatore è, altresì, responsabile in solido con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest’ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;
- in caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, la Regione revocherà l’autorizzazione al subappalto.

Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’articolo 118 del D.Lgs. n. 163/2006.

Resta inteso che:

- **tutti** gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 “*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*” (G.U. n. 196 del 23 agosto 2010) e successive modifiche ed integrazioni sono assunti dal Fornitore anche nei confronti di eventuali subappaltatori;
- nel contratto di subappalto dovrà essere inserita apposita clausola che prevede il rispetto degli obblighi previsti dal Patto di integrità di cui al precedente articolo 12.

Articolo 20 – Diritto di cessione del Contratto

Salvo quanto previsto dall’articolo 116 del D.Lgs. n. 163/2006, è fatto assoluto divieto al *Fornitore* di cedere, a qualsiasi titolo, il *Contratto*, a pena di nullità della cessione medesima; in difetto di adempimento a detto obbligo, l’Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il *Contratto* ai sensi del precedente Articolo 16.

Articolo 21 - Brevetti industriali e diritti d’autore

Il *Fornitore* assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; il *Fornitore*, pertanto, si obbliga a manlevare l’Amministrazione, per quanto di propria competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.

Qualora venga promossa nei confronti dell’Amministrazione un’azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, il *Fornitore* assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, l’Amministrazione è tenuta ad informare prontamente per iscritto il *Fornitore* delle suddette iniziative giudiziarie.

Nell’ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti dell’Amministrazione, quest’ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del *Contratto*, ai sensi del precedente Articolo 16 recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi e/o le forniture erogati.

Articolo 22 - Foro competente

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il *Fornitore* e l'Amministrazione, in relazione alla validità, interpretazione ed esecuzione del *Contratto*, sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.

Articolo 23 - INFORMATIVA ex Art.13 del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali “ e trattamento dei dati personali

Titolare del trattamento dati personali: Giunta Regione Lombardia – Piazza Città di Lombardia, 1 – 20124 Milano;

Responsabile del trattamento dati: Direttore Centrale della D.C. O.P.S.I..

I dati richiesti sono utilizzati esclusivamente a fini concorsuali e contrattuali.

Si informa, inoltre, che l'interessato gode dei diritti di cui ai commi 1, 3 e 4 dell'art. 7 D.Lgs. n. 196/2003, tra i quali figura il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, l'aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima dei dati trattati in violazione di legge nonché il diritto di opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta e di opporsi al trattamento di dati personali a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta etc.

Ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 196/2003, il contraente assume la qualifica di Responsabile del trattamento per i dati trattati in esecuzione del presente contratto, la cui titolarità resta in capo a Regione Lombardia.

Il soggetto contraente:

1. dichiara di essere consapevole che i dati che tratta nell'espletamento del servizio/incarico ricevuto sono dati personali e quindi, come tali, essi sono soggetti all'applicazione del Codice per la protezione dei dati personali.
2. si obbliga ad ottemperare agli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 196/2003 anche con riferimento alla disciplina ivi contenuta rispetto ai dati personali sensibili e giudiziari.
3. si impegna ad adottare le disposizioni contenute nell'allegato al decreto n. 5709 del 23 maggio 2006 nonché a rispettare le eventuali istruzioni specifiche ricevute relativamente a peculiari aspetti del presente incarico/servizio.
4. si impegna a nominare, ai sensi dell'art.30 del D.Lgs. n. 196/2003, i soggetti incaricati del trattamento stesso e di impartire loro specifiche istruzioni relative al trattamento dei dati loro affidato.
5. si impegna a comunicare a Regione Lombardia ogni eventuale affidamento a soggetti terzi di operazioni di trattamento di dati personali di cui è titolare Regione Lombardia, affinché quest'ultima ai fini della legittimità del trattamento affidato, possa nominare tali soggetti terzi responsabili del trattamento.

6. si impegna a nominare ed indicare a Regione Lombardia una persona fisica referente per la “protezione dei dati personali”.
7. si impegna a relazionare annualmente sullo stato del trattamento dei dati personali e sulle misure di sicurezza adottate e si obbliga ad allertare immediatamente il proprio committente in caso di situazioni anomale o di emergenze.
8. consente l’accesso del committente o di suo fiduciario al fine di effettuare verifiche periodiche in ordine alla modalità dei trattamenti ed all’applicazione delle norme di sicurezza adottate.

Articolo 24 - Oneri fiscali e spese contrattuali

Sono a carico del *Fornitore* tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico all’Amministrazione per legge, ivi incluse le eventuali spese di registrazione del Contratto.

Il *Fornitore* dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell’esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all’Imposta sul Valore Aggiunto, che il *Fornitore* è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, al Contratto dovrà essere applicata l’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’articolo 40 del D.P.R. n. 131/86, con ogni relativo onere a carico del *Fornitore*.